

CORTE D'APPELLO DI BRESCIA

Sezione Prima civile

R. Gen. N. 386/2024

composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli Presidente

Dott. Annamaria Laneri Consigliere

Dott. Michele Stagno Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 386/24 R.G. promossa con atto di reclamo depositato il posta in decisione all'udienza collegiale del 18 settembre 2024 da

AP. * con il patrocinio dell'avv. *

OGGETTO: Altri istituti di diritto fallimentare

c o n t r o

MASSA DEL CREDITORI RECLAMATA In punto: reclamo a sentenza del Tribunale di Mantova n. 14/2024, pubblicata il 20.3.2024

CONCLUSIONI Della reclamante:

Il sottoscritto avv. *, proc. dom. della Società reclamante, insiste per l'accoglimento del reclamo proposto rinviando integralmente al contenuto dei motivi di impugnazione già dedotti con l'atto introduttivo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n.14/2024, pubblicata il 20.3.2024, il Tribunale di Mantova, rigettava la proposta di concordato preventivo formulata dalla società *. Il concordato era stato proposto in forma mista e cioè in parte con contenuto liquidatorio e in parte con continuità indiretta, atteso che l'azienda di cui la società istante era titolare era stata ceduta a terzi mediante procedura competitiva nel corso del giudizio e che era previsto un consistente apporto di finanza (€ 200.000,00) da parte di un soggetto esterno (il cessionario dell'azienda della proponente), in un contesto ove le passività erano state indicate in € 4.379.267,09 e le attività in € 2.150.631,24.

All'esito della procedura, considerato che non era stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art. 109 comma 5 CCII, il debitore faceva richiesta di procedere all'omologazione ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

La società debitrice, nel richiedere l'omologa del concordato ai sensi della norma sopra indicata, specificava, quanto al presupposto della lettera d) dell'art. 112 CCII, che ricorreva

il requisito previsto dalla seconda parte della disposizione, ossia l'approvazione da parte di almeno una classe di creditori che sarebbero stati almeno parzialmente soddisfatti, rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione, anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Ed infatti la proposta era stata approvata dalla classe dell'Erario, munita di diritto di prelazione, che in caso di omologazione del concordato preventivo avrebbe ricevuto, oltre a quanto le sarebbe stato riconosciuto, in caso di liquidazione giudiziale, un ulteriore 20% del credito che sarebbe risultato incapiente, mediante un parziale utilizzo dell'apporto di finanza esterna.

Il Tribunale, ritenuta la ragionevolezza delle classi individuate, nonché la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a, b e c dell'art. 112 comma 2 CCII, rigettava la proposta di concordato, avverso il quale nessun creditore aveva proposto opposizione, non ritenendo sussistente il requisito di cui alla lettera d) dell'art. 112 comma 2 CCII.

Faceva presente che il Commissario giudiziale, operando una simulazione della distribuzione del valore secondo le regole della absolute priority rule e della relative priority rule, aveva concluso che se l'apporto della somma di € 200.000,00 fosse stato considerato come valore eccedente quello di liquidazione, sarebbero state quattro le classi dei creditori interessate (e cioè i creditori che sarebbero stati almeno parzialmente soddisfatti rispettando l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione) e cioè le classi n. 2,8,9 e 10 e che le classi 2 e 9 sarebbero risultate anche "svantaggiate" o "maltrattate", essendo quelle che, in caso di omologazione del concordato, avrebbero percepito meno di quanto avrebbero ottenuto nell'ipotesi della distribuzione del valore nel rigoroso rispetto della graduazione anche sul surplus di continuità) sicché, fermo restando che risultavano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) di cui al secondo comma dell'art. 112 CCI, sarebbe stata integrata la fattispecie di cui alla seconda parte della lettera d) dell'articolo in esame.

Sempre dalla stessa simulazione si poteva invece ritenere che, ove l'apporto di finanza esterna non fosse stato considerato come valore eccedente quello di liquidazione, non si avrebbe mai avuto una differenziazione tra i risultati derivanti dalla applicazione delle due regole distributive della Absolute priority rule e della Relative priority rule.

Il Tribunale, quindi, dopo aver ricordato l'origine comunitaria della disposizione in commento ed aver premesso che "la ristrutturazione trasversale dei debiti regolata dall'art. 112 CCI concerne le ipotesi di continuità sia diretta che indiretta non essendo desumibile dal testo né dal sistema normativo nel suo complesso una preclusione circa l'applicazione a entrambe della regola contenuta in tale norma", ritenne tuttavia che, nel caso di specie, l'apporto di finanza esterna da parte del soggetto finanziatore del concordato non avrebbe potuto essere considerato come valore eccedente quello di liquidazione e, ritenuto irrilevante l'indicazione in tal senso contenuta nella proposta di concordato e ritenendo preclusa ogni valutazione in merito alla convenienza della proposta di concordato, in mancanza di domande di liquidazione giudiziale, respinse il ricorso.

Più in particolare il Tribunale partiva dalla constatazione che "la approvazione del concordato ai sensi dell'art. 112 co. 2 CCI (e, quindi, con l'assenso non da parte della maggioranza dei creditori) trova spiegazione nell'intento del legislatore unionale e nazionale di favorire le soluzioni di ristrutturazione dei debiti che prevedano la continuazione diretta

o indiretta dell'attività di impresa (e ciò al fine della salvaguardia dei posti di lavoro, della preservazione dei valori e dei rapporti aziendali nonché delle conoscenze e competenze massimizzando il valore totale per i creditori: v. considerando n. 2 della direttiva Insolvency)”.

Secondo il Tribunale “tale possibilità deve ritenersi sia stata strettamente correlata ai risultati economici che si presume verranno ottenuti dall'impresa nel senso che è prevista la omologazione del concordato ove esso abbia ottenuto l'approvazione di una classe di creditori interessata e cioè almeno di quella che, in caso di omologazione del concordato (senza quindi alcuna comparazione con l'ipotesi della liquidazione giudiziale a cui non fa cenno né la norma nazionale né quella unionale), percepirebbe meno di quanto otterrebbe nell'ipotesi della distribuzione del valore nel rigoroso rispetto della graduazione anche sul surplus di continuità il che può avvenire sia mediante l'attribuzione ai creditori anche dei flussi attivi (almeno in parte) derivanti dalla continuità diretta sia, nella continuità indiretta, dalla attribuzione ad essi anche dei flussi attivi derivanti, ad esempio, dall'incasso dei canoni di affitto dell'azienda di titolarità del soggetto proponente il concordato”.

Il Tribunale riteneva, peraltro, che “ove non vi sia un surplus concordatario da distribuire non vi è ragione per derogare alle “ordinarie” regole di approvazione del concordato fissate dall'art. 109 CCI e non si verifica, come prospettato dalla difesa della società proponente, una disparità di trattamento tra le ipotesi di continuità diretta (che possono avvalersi del cross class cram down) e continuità indiretta (che non possono avvalersene) poichè, in tal caso, le vicende economiche dell'impresa cessionaria dell'azienda che prosegue la propria attività sono del tutto indifferenti rispetto alle prospettive di soddisfacimento dei creditori della classe “svantaggiata” o “maltrattata” sicché deve tornare ad operare la regola di maggioranza”.

Il Tribunale riteneva, in particolare, che l'apporto di 200.000 euro da parte del finanziatore fosse da considerare finanza esterna, “(da intendersi come apporto di risorse in favore del debitore da parte di un soggetto terzo nei confronti del quale i creditori non vantano alcun diritto, senza obblighi restitutori e, come tale, liberamente distribuibile tra i creditori senza vincolo di rispetto né della APR né della RPR) e non come valore eccedente quello di liquidazione”, consistente nella “misura in cui la prosecuzione dell'attività imprenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione dei beni”. Al riguardo il Tribunale valorizzava il fatto che, sia nella proposta concordataria sia nella attestazione del professionista, si faceva sempre riferimento alla “nuova finanza esterna” ed in tali atti non era menzionato alcun tipo di collegamento tra lo svolgimento dell'attività imprenditoriale della società cessionaria dell'azienda (e, quindi, in ordine all'andamento dei flussi attesi) e la messa a disposizione della somma di € 200.000,00 la cui erogazione era stata unicamente condizionata alla omologazione del concordato mentre non era stato neppure allegato un business plan che illustrasse i possibili risultati economici della gestione imprenditoriale dell'azienda ceduta in vista del promesso adempimento di quanto sarebbe stato da essa versato in favore dei creditori.

Il Tribunale riteneva, infine, priva di rilievo la circostanza che, a pagina 22 della proposta concordataria, la società proponente avesse specificato che l'apporto di nuova finanza dovesse intendersi quale valore eccedente quello di liquidazione, dovendosi avere riguardo

alla nozione quale desumibile dal sistema normativo (v. art. 84 co. 4 CCI) e dal concreto contenuto della proposta formulata ai creditori.

Avverso tale sentenza, pubblicata il 20 marzo 2024, * in data 10 aprile 2024, proponeva reclamo, affidandosi a cinque motivi.

Il ricorso veniva comunicato a cura della cancelleria ai creditori e al PM.

La Procura generale, con memoria depositata il 10 settembre 2024, chiedeva il rigetto del reclamo.

Nessun creditore si costituiva.

All'udienza del 18 settembre 2024, celebratasi in modalità cartolari, solo la ricorrente depositava le note scritte e la Corte poneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è tempestivo ed ammissibile in quanto l'art. 51 CCII, nel prevedere la reclamabilità, nel termine di trenta giorni, delle sentenze del Tribunale che abbiano deciso sull'omologa del concordato, si riferisce sia alle sentenze di accoglimento che a quelle di rigetto.

Ciò detto, è adesso necessario sintetizzare i motivi di impugnazione.

Con il primo motivo di impugnazione, parte reclamante lamentava l'erronea interpretazione dell'art. 112 comma 2 CCII con particolare riferimento all'interpretazione data dal Tribunale all'espressione "valore eccedente quello di liquidazione" richiamata sia alle lettera b che a quella a dell'art. 112 comma 2 CCII.

Secondo parte reclamante, per valore eccedente quello di liquidazione, si dovrebbe intendere tutto ciò che eccede tale valore e quindi anche gli apporti di finanza esterna, "se non altro al fine di poter sempre operare" "il confronto tra distribuzione secondo la Absolute priority rule e secondo la Relative priority rule".

Secondo parte reclamante, inoltre, l'apporto di finanza esterna sarebbe rientrato nella definizione fatta propria dal Tribunale di valore eccedente quello di liquidazione, intesa come misura in cui la prosecuzione dell'attività imprenditoriale generi risorse aggiuntive rispetto al valore di liquidazione dei beni.

Ed infatti nel caso di specie sarebbe stata "la prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche se in via indiretta per il tramite della cessione dell'azienda "in esercizio" e non mediante la cessione dei singoli beni che la compongono, oltre (ii) alla possibilità di ricavare dalla medesima continuità ulteriori risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori, ad aver determinato in capo a * la decisione di sostenere il concordato preventivo non solo mediante l'acquisto dell'azienda e del marchio, ma anche con l'apporto di finanza esterna".

Infine, e con riguardo a quest'aspetto, parte reclamante faceva presente che "se gli apporti di finanza esterna non soggiacessero alla Relative Priority Rule...allora in tutte le ipotesi di continuità aziendale indiretta in cui sia prevista la cessione dell'unica azienda..... non si avrebbe mai una differenza tra i risultati della Absolute Priority Rule e della Relative Priority Rule (non potendo in tal caso emergere flussi della continuità diversi e ulteriori rispetto al

corrispettivo di cessione) e non sarebbe, quindi, possibile effettuare alcun confronto; così che non potrebbe mai applicarsi l'art. 112, c. 2 CCI pur in presenza di concordato pacificamente in continuità aziendale (per come definito dall'art. 84, c. 2 CCI), con una palese disparità di trattamento tra le ipotesi di continuità diretta (che possono avvalersi del cross class cram down) e continuità indiretta (che non possono avvalersene)".

Con il secondo motivo, parte reclamante si doleva dell'erronea qualificazione attribuita dal Tribunale all'apporto di finanza esterna. Parte reclamante censurava, in particolare, la non considerazione, da parte del Tribunale, dell'espressa indicazione, come valore eccedente quello di liquidazione, data dalla reclamante in sede di proposta concordataria. Sotto questo profilo, parte reclamante rappresentava che nulla impediva alla società di vincolare, in via convenzionale, anche l'apporto di finanza esterna al rispetto della medesima regola prevista dall'art. 112 comma 2 CCII e di questo si sarebbe dovuto tenere conto.

Rappresentava altresì che l'erario, che era creditore privilegiato, parzialmente declassato al chirografo, considerando la sola finanza esterna, sarebbe stato svantaggiato dalla proposta di concordato ed avendo approvato tale proposta sarebbe stato proprio il creditore individuato dall'art. 112 comma 2 lett d) seconda parte CCII.

Con il terzo motivo di impugnazione denunciava la ritenuta illegittima distinzione tra concordato con continuità diretta e concordato con continuità indiretta ai fini dell'applicazione della regola del class cross cram down.

Parte reclamante si doleva, in particolare, che il Tribunale, pur partendo dalla constatazione che l'art. 112 comma 2, si applica sia ai concordati preventivi in continuità diretta che a quelli in continuità indiretta, aveva negato che, nel caso di specie, vi fosse un surplus concordatario, non riconoscendo alla finanza esterna la qualifica di valore eccedente la liquidazione. Parte reclamante rilevava che l'apporto di finanza esterna è sempre comunque connotato dalla volontà del finanziatore di favorire la prosecuzione dell'attività di impresa ed anzi il piano prevedeva l'erogazione di finanza esterna proprio per favorire detta continuità. Detta finanza dovrebbe essere quindi considerata come flusso della continuità eccedente il valore della liquidazione, posto che in mancanza di liquidazione non sarebbe stato erogato.

Inoltre il fatto che l'apporto fosse condizionato all'omologazione, avrebbe reso evidente lo stretto legame tra tale apporto e la continuità dell'azienda.

Con il quarto motivo evidenziava che erano presenti ulteriori flussi della continuità aziendale, pari a euro 32.452,00, relativi a una fattura non indicata nel precedente ricorso.

Con l'ultimo motivo denunciava l'erronea interpretazione dell'art. 112 comma 3 nella parte in cui il Tribunale aveva escluso di poter procedere ad una valutazione della convenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il ricorso è infondato.

I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.

Deve innanzitutto premettersi che, in data 28 settembre 2024, è entrato in vigore il Decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136, contenente disposizioni integrative e correttive del

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 ed applicabile alle procedure di liquidazione giudiziale, pendenti alla data della sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 56 comma 3 del Decreto legislativo 136 cit.

Con tale decreto il legislatore ha inteso chiarire alcuni aspetti applicativi, recependo, peraltro, gli approdi cui era pervenuta la giurisprudenza di merito prevalente.

Ciò posto, l'art. 87 comma 1 lett c, come riformulato dall'art. 21 comma 1 lett b) cit, , prevede che il piano di concordato contenga “il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese.” La norma in parola contiene, quindi, una definizione di valore di liquidazione e tale valore costituisce, pertanto, il parametro per determinare in cosa consista il valore eccedente quello di liquidazione.

Ora, sia la proposta di concordato datata 20 aprile 2023, che nella sua modifica, datata 18 settembre 2023, non contengono, in modo chiaro, l'indicazione del valore di liquidazione giudiziale della società.

Ed infatti, la prima, alla pagina 8, si limita a indicare il valore stimato dell'unico bene immobile e la valutazione del suo patrimonio mobiliare, ma non in chiave di liquidazione giudiziale. A pagina 17 contiene lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività ma, anch'esso, non in ottica di liquidazione giudiziale.

Con la seconda, alle pagine 6 e ss, è riportato lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività, ma anche questa volta non in chiave di liquidazione giudiziale.

Su queste basi, non essendo stato indicato con chiarezza il valore di liquidazione giudiziale della società, non è neanche possibile apprezzare, con sufficiente grado di certezza, quello eccedente.

Sotto altro profilo, è necessario evidenziare che l'art. 84 comma 6, come riformulato dall'art. 21 comma 1 lett. b) del Decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136, ha chiarito che “le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”. Il primo periodo è il seguente: “nel caso di concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'art. 87 comma 1 lett c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo.” Il secondo periodo è il seguente: “per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore”.

E' quindi diritto positivo che le risorse esterne, ossia la finanza esterna, possano essere distribuite liberamente, senza dover soggiacere alle regole distributive previste per la liquidazione giudiziale e per il concordato in continuità.

Sotto altro profilo ma correlato a quanto fino ad ora esposto, occorre rilevare che, in linea generale, la maggioranza prevista per l'ammissione del concordato in continuità aziendale,

è quella prevista dall'art. 109 comma 5 CCII, secondo cui è richiesta l'approvazione di tutte le classi di creditori ammessi al voto. La norma prevede, altresì, che, in caso di mancata approvazione, si applica l'art. 112 comma 2.

Ebbene l'art. 112 comma 2 lett. d), nell'attuale formulazione, che comunque non muta il precetto contenuto nella precedente, prevede che la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione della maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Il codice contempla, quindi, due modalità di approvazione del concordato in continuità.

La prima prevede l'approvazione di tutte le classi di creditori, la seconda - prevista per il caso in cui il voto favorevole di tutte le classi non sia stato raggiunto - quando vi è l'approvazione della maggioranza delle classi o di uno dei creditori per il quale ricorrano le due condizioni previste dalla disposizione appena trascritta, di cui è opportuno ricordare la seconda. Si deve, cioè, trattare di un creditore che sarebbe stato comunque soddisfatto con l'applicazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione, mentre, per la liquidazione del valore eccedente quello di liquidazione nel concordato in continuità approvato da tutte le classi ex art. 109 comma 5 CCII, "è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore", secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 7 CCII.

Ora, considerato che le risorse esterne, come si è visto, possono essere distribuite in deroga alle disposizioni previste, per quel che qui rileva, per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, le prime (risorse esterne) non si identificano e non consistono nel secondo (valore eccedente quello di liquidazione).

Diversamente, il legislatore non avrebbe previsto due regole distributive diverse, riferibili allo stesso presupposto di fatto, vale a dire il valore eccedente quello della liquidazione e la risorsa esterna. Valore eccedente quello di liquidazione e risorse esterne sono, quindi, fatti differenti, attenendo il primo a un surplus concordatario, derivante dall'attuazione del concordato e nella disponibilità degli organi della procedura chiamati a ripartirlo secondo i criteri distributivi previsti dal piano, purché conformi al dettato dell'art. 84/6 CCII, ed il secondo a finanze esterne di terzi del tutto svincolati da rapporti con i creditori.

Considerato poi, che nel caso di specie, l'unico valore eccedente quello di liquidazione prospettato è quello della finanza esterna, alla luce delle considerazioni sopra svolte, non ricorre alcun valore eccedente quello di liquidazione che sarebbe integrato, per esempio, se la proposta concordataria avesse previsto la vendita dell'azienda a un prezzo superiore a quello che si sarebbe ottenuto nell'ambito della liquidazione giudiziale, anche considerando l'azienda in esercizio.

Al riguardo, occorre, inoltre, evidenziare che i motivi di reclamo non riguardano questo aspetto, ossia che il piano concordatario prevedesse un surplus concordatario nel senso sopra chiarito ma sono volti, invece, a dimostrare che il surplus concordatario consista proprio nella finanza esterna, cosa che, però, per i motivi sopra visti, non è.

E' poi infondato il secondo motivo di impugnazione, dovendosi avere riguardo, come ha correttamente ritenuto il Tribunale, alla nozione di valore eccedente quello di liquidazione, quale desumibile dal sistema normativo e dal concreto contenuto della proposta formulata ai creditori.

Né, a conclusioni diverse, può pervenirsi sulla base dell'art. 87 lett. c che prevede, recependo gli approdi giurisprudenziali sul punto, che le risorse esterne possano essere distribuite senza vincoli distributivi. Ed infatti proprio per tale motivo, ossia che le risorse esterne possano essere distribuite liberamente, è ininfluente che il terzo acquirente abbia dichiarato di volere rispettare la regola distributiva prevista per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione. Tale dichiarazione di volontà non può, infatti, mutare la natura della risorsa esterna che è ontologicamente differente da quella di valore eccedente quello di liquidazione.

Conseguentemente, in mancanza di surplus concordatario da distribuire, non vi è ragione di derogare alle "ordinarie" regole di approvazione del concordato fissate dall'art. 109 CCI e non si verifica, come prospettato dalla difesa della società reclamante, una disparità di trattamento tra le ipotesi di continuità diretta e continuità indiretta che si verificherebbe, invece, se per le ipotesi di continuità indiretta che prevedono, nel piano, un surplus concordatario (p. es. vendita dell'azienda a un valore eccedente quello di liquidazione), non fosse concesso l'accesso all'approvazione del concordato ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Dal momento che, però, la finanza esterna non costituisce valore eccedente quello di liquidazione, anche il terzo motivo è infondato.

Venendo adesso al quarto motivo, deve osservarsi che la reclamante non ha documentato, come sarebbe stato agevole fare, il pagamento ricevuto e neppure ha indicato, nella proposta di concordato, che vi era un ordine in corso, il cui adempimento, da parte dell'altro contraente, avrebbe incrementato il valore di liquidazione.

Da un lato manca quindi la prova del maggiore attivo e dall'altro difetta il presupposto della verifica delle condizioni del piano di concordato.

Su queste basi il motivo è infondato e i mezzi istruttori richiesti sono, quindi, superflui.

Con riguardo al quinto motivo di impugnazione, deve rilevarsi che, correttamente, il Tribunale ha ritenuto di non dover valutare la convenienza economica del concordato in continuità rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e ciò in quanto l'art. 112 comma 3, come riformulato dall'art. 27 lett b) del Decreto legislativo 13 settembre 2024 n. 136, prevede che, a fronte dell'eccezione di difetto di convenienza del piano di concordato avanzata da un creditore dissenziente, il Tribunale possa omologare il piano solo se, secondo la proposta ed il piano, il suo credito risulta soddisfatto in modo non inferiore rispetto al valore di liquidazione giudiziale come definito dall'art. 87 comma 1 lett. C.

Il sindacato di convenienza può essere, quindi, compiuto non in generale, ma in particolare, rispetto ai crediti dei creditori dissenzienti che eccepiscono il difetto di convenienza.

Il motivo è, quindi, infondato.

Considerato che non vi sono controparti costituite, nulla è dovuto per le spese che sono da considerarsi non ripetibili.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

Rigetta il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, n. 14/2024, pubblicata il 20.3.2024.

Nulla sulle spese.

Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico della reclamante.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Depositato in cancelleria il 17 novembre 2024